SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA —

N. 1979

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GAGLIARDI, CAPELLI e FONTANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2008

Disposizioni per l'istituzione dell'Ente nazionale per il sistema delle orchestre giovanili e infantili d'Italia

Onorevoli Senatori. – Il nostro Paese, per quanto concerne l'educazione musicale, risulta senza ombra di dubbio tra i meno sensibili. Si tratta di un dato confermato dalle statistiche dell'UNESCO che hanno classificato l'Italia tra le ultime nazioni del mondo, in materia di attenzione verso la crescita culturale in campo musicale. L'analfabetismo musicale italiano sta assumendo connotati sempre più gravi, soprattutto se si considera la fascia d'età dei bambini e degli adolescenti. Che questo si verifichi in un Paese di quasi 60 milioni di abitanti, appartenente ad un'area geografica di antiche tradizioni culturali e musicali è deplorevole.

Disastrosa è la situazione generale della cultura musicale in Italia, il Paese del belcanto, sia sul piano dell'insegnamento scolastico quanto a livello di istituzioni dedicate alla sua diffusione a livello di massa, in tutte le loro articolazioni. Diverse sono le cause, ma su tutte, ancora una volta, spicca l'inadeguatezza degli ormai vetusti programmi ministeriali dell'educazione primaria e dei conservatori. Si potrebbe pensare che, in un Paese culturalmente e musicalmente sviluppato, la disciplina musicale venga coltivata ed insegnata adeguatamente a livello di studi superiori (e non solo), in istituti appositamente attrezzati con biblioteche specializzate; la realtà, tuttavia, appare tristemente ben diversa.

Il maestro Claudio Abbado ha recentemente dichiarato che: «In Italia, in un Paese così ricco di cultura, ma certo non fra i meglio organizzati, l'educazione musicale latita. Non è una novità purtroppo. Di eccezioni per fortuna ce ne sono: la Scuola di Fiesole e poche altre. Ma il problema rimane comunque: la musica non è riconosciuta come uno dei

fondamenti della vita culturale del nostro Paese».

Un aspetto da non trascurare per comprendere come l'educazione musicale si inserisce nel suo contesto è il significato, cioè il valore che viene assegnato alla musica dalla società. Al giorno d'oggi, sono ben pochi i bambini e gli adolescenti che sanno suonare uno strumento musicale o che siano invogliati a farlo, nonostante in molte aree d'Italia, soprattutto nelle grandi città, il disagio sociale dei giovanissimi sia un fenomeno in costante crescita. Ed è ben noto, sulla base di già avviate esperienze, quanto la musica, la sua cultura e il suo insegnamento, si riveli uno «strumento culturale» capace di invertire questa tendenza. Lo Stato deve farsi promotore di un'iniziativa di ampio respiro.

In Italia si conoscono diversi progetti, dedicati ai bambini in particolare, che si propongono di contrastare, attraverso la costruzione di consapevoli esperienze artistiche, l'emarginazione e il disagio sociale nelle scuole (si veda, a titolo d'esempio, il cosiddetto «progetto MUS-E», attivo in diverse città italiane); oppure di metodo di approccio alla musica attraverso la gestualità e il gioco, per bambini dai tre ai dieci anni, testimoniato, ad esempio, dal Progetto Ritmìa a Piacenza (dal 2003 Ritmìa è un progetto territoriale in rete rivolto alle scuole dell'infanzia e adottato da tutti i circoli didattici di Piacenza, con il coinvolgimento di circa 1.000 bambini, 80 insegnanti e numerosi operatori diplomati).

A tale riguardo, inoltre, un progetto-modello adottato in Venezuela, può essere indicato come davvero esemplare.

Questo progetto, conosciuto come «Sistema Nazionale di Orchestre Giovanili e Infantili» (abbreviazione dell'originario Funda-

ciòn del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestras Juveniles e Infantiles de Venezuela – FESNOJIV), è nato più di trent'anni fa, nel 1975 per l'esattezza, per opera del musicista, compositore ed economista di origini italiane Josè Antonio Abreu, che in Venezuela è stato anche Ministro della cultura e Presidente del Consiglio Nazionale della cultura.

Il cosiddetto «sistema Abreu», ormai riconosciuto in tutto il mondo per il valore educativo e sociale che rappresenta, che coinvolge più di 240.000 giovani e bambini provenienti in massima parte, quasi il 90 per cento, da famiglie povere o emarginate, si è già imposto all'attenzione internazionale proprio perché si configura come un movimento sociale di dimensioni enormi, che opera attraverso la musica vista come strumento che rende possibile l'integrazione sociale di differenti gruppi della popolazione venezuelana, in tal modo legittimando e promuovendo, al contempo, la musica nella società. Attualmente il sistema Abreu è riuscito a creare una rete comprendente circa centoventi orchestre giovanili, quasi un centinaio di orchestre infantili e un altrettanto vasto complesso di cori. In più, ci sono i complessi preinfantili, con strumentisti dai quattro ai sette anni. Esistono, ancora, realtà davvero speciali: l'Orchestra Chorros, ad esempio, composta da orfanelli raccolti sui marciapiedi; e il gruppo dei «Manos Blancas» (Mani Bianche), un gruppo misto di giovani sordomuti, che indossano guanti bianchi e fanno musica con le mani, con il linguaggio dei sordomuti, in sincronia con un coro che canta. Il sistema Abreu è concentrico e piramidale: i ragazzi, una volta ascesi al livello superiore, hanno l'obbligo di insegnare ai più giovani, i quali, a loro volta, fanno studiare i più piccoli e così via.

La distribuzione è capillare, su tutto il territorio venezuelano, e nella sola Caracas si contano ben quindici orchestre. Numerosissimi sono i giovani che ne fanno parte, ai 240.000 delle orchestre citati poc'anzi vanno

infatti aggiunti i circa 300.000 che cantano nei cori. Tutto questo è davvero straordinario se si considera che il Venezuela ha in totale circa 24 milioni di abitanti. Prodotti nondimeno eccezionali del sistema Abreu sono l'Orchestra sinfonica nazionale giovanile «Simon Bolìvar», il suo direttore, il non ancora trentenne Gustavo Dudamel, nonché Edicson Ruiz, oggi ventiduenne e già da qualche anno primo contrabbasso dei Berliner Philharmoniker.

Abreu ha potuto organizzare questa rete d'istruzione musicale nell'arco di un trentennio con sovvenzioni pubbliche che ha sempre ottenuto da ciascuno dei governi che si sono succeduti fino ad oggi in Venezuela. Grazie a questo suo progetto oggi la musica, in Venezuela, rappresenta una via di riscatto esistenziale per i ragazzi dei quartieri più degradati e miseri, vere e proprie baraccopoli (i tristemente noti e famigerati «barrios»), in un Paese dove il 75 per cento degli abitanti vive sotto la soglia della povertà. Chiunque in Venezuela, indipendentemente dallo strato sociale, se vuole può imparare a suonare, poiché lo Stato mette a disposizione gratuitamente insegnamenti e strumenti. E allo Stato tutto il sistema delle orchestre e delle scuole di musica costa 40 milioni di euro l'anno, la stessa cifra che viene spesa in Italia, per esempio, per la gestione del solo Teatro Massimo di Palermo.

«Se qualcuno mi chiedesse dove in questo momento sta succedendo qualcosa di veramente importante per il futuro della musica classica, io risponderei subito in Venezuela», ha detto qualche tempo fa Simon Rattle, direttore dei Berliner Philharmoniker.

In Italia, grande estimatore del sistema venezuelano è, tra gli altri, Claudio Abbado, che abitualmente trascorre diversi mesi all'anno in Venezuela a lavorare con l'Orchestra Giovanile Simon Bolivar. Abbado ha potuto così constatare con i propri occhi, e le proprie orecchie si direbbe, che «tutto ciò che in Italia manca è possibile. È una realtà, tangibile, non un'utopia, come a qualcuno

potrebbe venire facile pensare. Il Venezuela è un Paese considerato da molti Terzo Mondo, ma può vantare un sistema orchestrale, dal quale noi occidentali abbiamo soltanto da imparare, nel quale sono coinvolti qualcosa come 240.000 giovani! In Venezuela la musica ha una valenza sociale fortissima, che non ho riscontrato da nessuna altra parte, in nessun altro Paese. Tutto questo è stato ed è tuttora possibile grazie al Maestro Abreu, che trent'anni fa ha dato vita a un sistema musicale che permette di strappare i giovani alla strada, alla criminalità e alla droga, offrendo loro l'opportunità - gratuita - di costruirsi una cultura, il che, in ultima analisi, significa costruirsi una vita. La formazione parte dal basso. Ci sono scuole di musica sparse per tutto il Paese, scuole di ogni tipo, scuole anche per portatori di handicap, scuole di liuteria, che insegnano un mestiere ai ragazzi strappati alla povertà dei quartieri di una città come Caracas, dove, al contrario, la sola alternativa risiede nella criminalità, nei facili guadagni».

Il presente disegno di legge consta di otto articoli, compreso quello relativo alla copertura finanziaria. Con l'articolo 1 si stabilisce come finalità la necessità di una organica formazione musicale, avendo riguardo anche alla possibilità di riscatto sociale offerto dalla musica.

L'articolo 2 istituisce l'Ente Nazionale per il Sistema delle Orchestre Giovanili e infantili d'Italia, affidando ne la vigilanza al Ministero per i beni e le attività culturali.

L'articolo 3 definisce i compiti dell'Ente, mentre l'articolo 4 ne individua l'assetto organizzativo. L'articolo 5 stabilisce che l'ente è sottoposto al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. L'articolo 6 individua i contenuti necessari dello statuto prevedendo fra l'altro la costituzione di una Commissione tecnicoscientifica, con compiti propositivi.

L'articolo 7 regola i rapporti e le intese fra l'Ente Nazionale per il Sistema delle Orchestre Giovanili e infantili e gli enti territoriali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

- 1. La Repubblica promuove la formazione musicale di base capillarmente diffusa sul territorio nazionale, quale strumento per la promozione dell'alfabetizzazione musicale e per lo sviluppo della cultura e della sensibilità musicale di tutti i cittadini.
- 2. Nell'ambito dei principi di cui al comma 1, le attività di cui alla presente legge sono volte, in particolare:
- *a)* a sostenere lo sviluppo e l'integrazione della società multi-culturale.
- b) a favorire il riscatto sociale attraverso l'insegnamento e la pratica collettiva della musica, segnatamente dei giovani e degli adolescenti più vulnerabili sul piano socioeconomico.
- 3. L'accesso a titolo gratuito alle attività formative di cui alla presente legge è garantito a bambini, adolescenti e giovani senza distinzioni di sesso, età o confessione religiosa, che risiedano stabilmente sul territorio nazionale.

Art. 2.

(Istituzione dell'Ente nazionale per il sistema delle orchestre giovanili e infantili d'Italia)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi nel termine di trenta giorni dalla tra-

smissione della richiesta, decorso il quale il regolamento può comunque essere adottato, è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per il sistema delle orchestre giovanili e infantili d'Italia, di seguito denominato «Ente».

2. L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 3.

(Compiti dell'Ente)

- 1. L'Ente istituisce orchestre giovanili e dell'infanzia in tutto il territorio nazionale e ne coordina l'attività volta alla promozione dell'apprendimento e della pratica della musica, nonché alla diffusione della cultura musicale.
- 2. L'insegnamento della musica comprende la musica classica e la musica popolare contemporanea con il fine precipuo di educare alla musica in quanto costitutiva della formazione integrale del cittadino.
- 3. Ai fini della presente legge, per musica popolare contemporanea si intende ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica.
 - 4. Spetta all'Ente garantire:
- a) l'utilizzazione di personale qualificato e in numero adeguato ad assicurare obiettivi di efficienza ed efficacia, anche attraverso la presenza di musicisti di orchestre professionali con funzioni di docenza;
- b) la disposizione ed organizzazione, anche mediante convenzioni e accordi, di strutture adeguate ad assicurare il costante funzionamento delle orchestre, nonché l'aggiornamento delle metodologie didattiche;
- c) un percorso formativo adeguato alle diverse attitudini degli allievi, in coerenza con i principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b);

- *d)* la documentazione dell'intera attività formativa, anche a mezzo di supporti audiovisivi:
- *e)* la promozione di iniziative, scambi ed ospitalità reciproche con orchestre di altri Paesi, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri.
- 5. L'Ente e le singole orchestre non rilasciano titoli di studio aventi valore legale. A richiesta degli interessati, i responsabili delle orchestre possono rilasciare attestati comprovanti le competenze acquisite sulla base di modelli di certificazione definiti con direttiva del Ministro vigilante.

Art. 4.

(Organi dell'Ente nazionale per il sistema delle orchestre giovanili e infantili d'Italia)

- 1. Sono organi dell'Ente:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il collegio dei revisori dei conti;
 - d) il direttore generale;
- *e)* la Commissione consultiva tecnicoscientifica, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *g*).
- 2. Il presidente è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza in ambito musicale, con particolare riferimento alla direzione di orchestre anche in ambito internazionale. Ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica quattro anni e la nomina è rinnovabile una sola volta.

- 3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore musicale, nominati, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione rimane in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente.
- 4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e tre membri supplenti.
- 5. Il direttore generale è nominato, per la durata di quattro anni con possibilità di conferma per non più di una volta, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto.
- 6. I componenti effettivi degli organi dell'Ente, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche sono, a domanda, collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato; hanno diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della domanda, fatte salve le progressioni automatiche previste da leggi o contratti di lavoro.

7. Gli organi dell'Ente sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati, a valere sul bilancio dell'Ente, gli emolumenti spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori dei conti, al direttore generale. La partecipazione alla Commissione consultiva tecnico-scientifica è a titolo gratuito. Ai suoi componenti è riconosciuto il rimborso delle spese nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 5.

(Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)

- 1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
- 2. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Statuto)

- 1. Lo statuto dell'Ente, deliberato dal consiglio di amministrazione, è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
 - 2. Lo statuto, in particolare, stabilisce:
- a) le cause di incompatibilità, di decadenza e revoca dei componenti degli organi dell'Ente;

- *b)* le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente:
- *d)* i principi di organizzazione ed i criteri di funzionamento in relazione all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Ente;
- f) i criteri e le modalità di reclutamento del personale;
- g) l'istituzione di un una Commissione consultiva tecnico-scientifica con il compito di avanzare proposte al consiglio di amministrazione in ordine allo sviluppo dell'attività formativa e didattica e alla definizione degli standard qualitativi. Nella Commissione consultiva tecnico-scientifica devono essere rappresentati almeno un direttore d'orchestra italiano e uno straniero di comprovata levatura internazionale, un docente dei conservatori di musica, un etnomusicologo, un sociologo con particolare e comprovata esperienza nel settore degli studi sulla marginalità e la devianza, tre rappresentanti scelti tra il personale delle scuole di musica, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e un rappresentante dell'Unione nazionale comuni e comunità enti montani (UNCEM) scelti fra personalità con provata esperienza nel campo dell'educazione musicale;
- h) i criteri per l'elaborazione del regolamento del personale, anche dirigenziale, ed ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Ente ed il perseguimento dell'interesse pubblico.

Art. 7.

(Rapporti con le regioni)

- 1. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Ente:
- *a)* stipula intese per la promozione delle tradizioni musicali locali;

b) partecipa, nel rispetto delle disposizioni della legislazione regionale, a forme stabili di attività musicali.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.